

**D.P.Reg. 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres. (¹)**

**L.R. n. 21/2006, art. 11: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.**

Il Presidente

Vista la *legge regionale 6 novembre 2006, n. 21* e successive modificazioni, concernente “Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia”;

Visto l'articolo 11 della richiamata *legge regionale n. 21/2006* che, allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, nonché di qualificazione delle relative risorse professionali, prevede che l'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel Friuli Venezia Giulia contributi a sollievo dei corrispondenti costi;

Visto altresì il comma 4 dell'articolo 11 della richiamata *legge regionale n. 21/2006* che, per la realizzazione degli interventi nel precedente capoverso indicati, stabilisce che l'Amministrazione regionale destina all'associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo i cui criteri e modalità per la gestione, a norma del comma 6 dell'articolo 11 della più volte citata *legge regionale n. 21/2006*, sono definiti da un regolamento regionale;

Visto il testo del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21* (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)”;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la *legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* e successive modificazioni, concernente “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

---

<sup>1</sup> Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2011, n. 44.

Visto l'*articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17*, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme Delib.G.R. 14 ottobre 2011, n. 1905;

Decreta

**[Articolo unico]**

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21* (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Allegato**

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21* (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)**

### **Art. 1**

*Oggetto e finalità.*

1. Il presente regolamento definisce e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21* (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

2. I contributi concessi attraverso il Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia favoriscono la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche nell'ottica di razionalizzazione degli interventi regionali in questo settore, nonché la qualificazione delle relative risorse professionali.

### **Art. 2**

*Opere e iniziative finanziabili.*

1. I contributi sono concessi per la promozione e la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

- a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
- b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
- c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione, di cui alla *legge 15 dicembre 1999, n. 482* (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano opere audiovisive:

- a) la fiction, anche cinematografica;
- b) l'audiovisivo di animazione;
- c) il cortometraggio;
- d) il documentario.

3. Sono escluse dal contributo le opere audiovisive a carattere pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia di violenza, i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attività.

4. I contributi sono altresì concessi per la partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

5. I contributi sono altresì concessi, a titolo di borsa di studio, per la partecipazione di professionisti del settore dell'audiovisivo, residenti in Regione, a iniziative formative di eccellenza in Italia e all'estero, attinenti discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

### **Art. 3**

#### *Intensità del contributo e spese ammissibili.*

1. Il contributo per le opere di cui all'*articolo 2*, comma 1 e per i corsi di formazione di cui all'*articolo 2* comma 4, è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva ammessa e per l'importo massimo di 100.000,00 euro.

2. Il contributo è a sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione dell'opera ed è riferito alle seguenti spese:

a) l'opzione e l'acquisizione dei diritti, le attività di ricerca, inclusi i sopralluoghi, la ricerca di archivi, la scrittura della sceneggiatura e/o trattamento fino alla versione definitiva, inclusi i costi di traduzione, la realizzazione di uno storyboard, la ricerca dei tecnici principali e del casting, la preparazione di un budget preventivo di produzione, la preparazione di un piano finanziario, la ricerca di partner, di finanziatori e coproduttori, la preparazione del piano di produzione, la preparazione delle strategie iniziali di marketing e di promozione dell'opera, la realizzazione di un promo video (solo per i documentari), la ricerca grafica e la realizzazione di un pilota (solo per l'animazione), nonché le altre spese strettamente connesse o riconducibili alle attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) costi di acquisizione dei diritti (letterari/musicali/d'archivio), costi per il personale tecnico e artistico, costi per viaggi, trasporti, di vitto e alloggio, costi per attrezzature e logistica, costi di post-produzione, costi finanziari, costi contabili, costi per assicurazioni (personale, materiali), costi di gestione, nonché le altre spese strettamente connesse o riconducibili agli oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) costi pubblicitari e di promozione, costi di stampa e di diffusione multimediale, costi per iniziative promozionali, costi per partecipazione a festival e mercati specializzati, nonché le altre spese strettamente connesse o riconducibili alla promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) iscrizione, frequenza, retribuzione o compenso del partecipante (ad esclusione delle borse di studio), viaggi e trasporti, vitto, alloggio, assicurazioni, spese bancarie, nonché le altre spese strettamente connesse o riconducibili alla partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

3. Il contributo per la partecipazione a iniziative formative di cui all'*articolo 2* comma 5, è concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa destinata a iscrizione e frequenza alle iniziative di formazione, ivi comprese le spese di vitto, alloggio, trasporto e assicurazioni, e comunque per importi non superiori a 20.000,00 euro per ogni singola

iniziativa e per ogni beneficiario ed è a sostegno della partecipazione a iniziative formative di eccellenza nelle discipline creative, tecniche gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

#### **Art. 4**

##### *Soggetti beneficiari e requisiti.*

1. Possono accedere al contributo di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 4, le imprese aventi sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia che svolgono la propria attività nel settore della produzione audiovisiva e, in caso di coproduzione con altri soggetti, le imprese aventi sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia che detengono una partecipazione maggioritaria nella coproduzione, ovvero, in caso di partecipazione minoritaria, qualora vi sia, nella coproduzione, una partecipazione significativa di professionisti residenti in Friuli Venezia Giulia

2. Possono accedere al contributo di cui all'*articolo 2*, comma 5, le persone fisiche, professionisti del settore dell'audiovisivo, residenti nel territorio regionale.

#### **Art. 5**

##### *Regime di aiuto.*

1. Qualora i beneficiari siano imprese, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie I n. 379 del 28 dicembre 2006.

#### **Art. 6**

##### *Cumulabilità dei contributi.*

1. Ai sensi dell'*articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006*, i contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1 i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

#### **Art. 7**

##### *Divieto generale di contribuzione.*

1. Ai sensi dell'*articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

### **Art. 8**

#### *Modalità di accesso al contributo.*

1. I contributi di cui all'*articolo 3*, commi 1 e 2, sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'*articolo 36 della legge regionale n. 7/2000*.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, il bando prevede:
  - a) oggetto e finalità;
  - b) soggetti beneficiari;
  - c) tipologia delle iniziative ammesse a contributo;
  - d) termini e modalità di presentazione della domanda;
  - e) risorse finanziarie;
  - f) intensità del contributo;
  - g) spese ammissibili;
  - h) obblighi dei beneficiari;
  - i) criteri di valutazione delle domande, conformemente a quanto previsto dall'*art. 10*;
  - j) modalità di concessione e erogazione del contributo.
3. Il bando è emanato dall'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, previa approvazione da parte del direttore del Servizio competente, ed è pubblicato sul sito dell'Associazione e sul sito istituzionale della Regione.

### **Art. 9**

#### *Comitato tecnico.*

1. Il Comitato tecnico, nominato ai sensi dell'*articolo 12 della legge regionale n. 21/2006*, è convocato dal direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale su indicazione del Presidente e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, su indicazione del componente più anziano del Comitato stesso.
2. L'avviso di convocazione è spedito, anche via mail, a ciascun membro del Comitato, almeno 4 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. Il segretario del Comitato, di cui al comma 6 dell'*articolo 12 della legge regionale n. 21/2006*, espleta i compiti relativi all'organizzazione delle attività del Comitato stesso.
4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato tecnico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Art. 10**

#### *Valutazione degli interventi ammissibili a contributo.*

1. La valutazione comparata delle domande, da ammettere a contributo, è effettuata dal Comitato Tecnico di cui all'*articolo 9* tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) originalità: da 1 a 30 punti;
  - b) qualità: da 1 a 30 punti;
  - c) fattibilità: da 1 a 30 punti.

2. Nel rispetto dei punteggi di cui al comma 1, i bandi possono contenere una articolazione dei criteri di valutazione, anche in relazione alle diverse tipologie di opere e di iniziative formative di cui all'*articolo 2*, commi 1, 4 e 5.
3. L'esito della valutazione è approvato dal Comitato tecnico e il relativo verbale è trasmesso al direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale per la relativa approvazione.
4. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 46 punti.
5. L'intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'*allegato "A"*.

### **Art. 11**

#### *Modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione dei contributi.*

1. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto con il quale il direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale approva la graduatoria, sulla base della valutazione effettuata dal Comitato tecnico, l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia pubblica sul proprio sito e, tramite il Servizio competente anche sul sito istituzionale della Regione, l'esito della valutazione e la graduatoria e comunica ai soggetti beneficiari del contributo:
  - a) l'ammissione al contributo;
  - b) i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede i contributi sulla base della valutazione di cui all'*articolo 10*.
3. I contributi possono essere erogati, in via anticipata, nelle misure previste dai bandi e comunque in misura non superiore al 60 per cento, qualora il beneficiario avanzi motivata richiesta.
4. L'erogazione del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa di cui all'*articolo 12*.
5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore al contributo concesso, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata.
6. Sono ammesse compensazioni tra diverse voci di spesa entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, purché rimangano inalterati i contenuti dell'opera e il totale della spesa ammessa a contributo.

### **Art. 12**

#### *Rendicontazione della spesa ammessa a contributo.*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i beneficiari presentano all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, entro il termine stabilito dalla comunicazione di concessione, la documentazione prevista dall'*articolo 41* o, a scelta del beneficiario, dall'*articolo 41-bis della legge regionale n. 7/2000*.

2. Nei casi previsti dall'*articolo 3*, comma 2 lettera d) e 3, i beneficiari presentano altresì la documentazione attestante la partecipazione alle attività formative finanziate.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine.

4. La mancata rendicontazione nei termini stabiliti o prorogati comporta la revoca del contributo.

5. L'ammontare delle spese rendicontate, con esclusione delle spese di cui all'*articolo 3*, comma 3, devono essere in misura pari ad almeno il doppio dell'importo del contributo assegnato. A tal fine viene considerato anche l'importo dell'I.V.A. se il beneficiario dimostra che, ai sensi della vigente normativa fiscale, non può recuperarla.

### **Art. 13**

#### *Obblighi del beneficiario.*

1. È fatto obbligo al beneficiario, pena la revoca del contributo di:

- a) eseguire l'opera o consentire lo svolgimento dell'iniziativa formativa conformemente al progetto ammesso a contributo, se imprese;
- b) partecipare all'iniziativa formativa, se persone fisiche;
- c) avviare il progetto o l'iniziativa formativa entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene richiesto il contributo;
- d) concludere il progetto o l'iniziativa formativa entro 24 mesi dalla data di avvio.

2. È fatto inoltre obbligo al beneficiario, esclusi i casi di iniziative formative:

a) organizzare, durante le riprese, una conferenza stampa che prevede la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale alle attività produttive e del Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

b) concedere a titolo gratuito all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dall'Associazione stessa, nonché il permesso per un operatore delegato dall'Associazione alla realizzazione di foto di scena e di riprese nel retro palcoscenico ("backstage"), durante almeno una giornata di riprese;

c) concedere a titolo gratuito all'Associazione una copia in DVD di alta qualità dell'opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione cinematografica, autorizzando espressamente l'utilizzo senza fini di lucro di tale copia per la proiezione, anche a stralci, dell'opera sia nel territorio regionale sia in occasione di eventi di promozione nazionali o internazionali;

d) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell'Associazione in tempi e modi concordati;

e) organizzare, entro il termine previsto dal comma 1, lettera d), la proiezione dell'opera in località della Regione, anche in caso di partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo l'Associazione nelle conferenze stampa di presentazione;

f) depositare, entro il termine previsto dal comma 1, lettera d), una copia dell'opera in DVD di alta qualità presso la Cineteca del Friuli.



3. In tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto finanziato, nonché nell'opera audiovisiva dovranno essere riportati: la dicitura "Realizzato in collaborazione con il Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia", i ringraziamenti alla Regione Friuli Venezia Giulia e il logo di promozione turistica della Regione medesima.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario, decorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito ricevuto dall'Associazione non abbia provveduto all'adempimento degli stessi.

5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è effettuata dall'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 14** *Controlli.*

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione, per il tramite dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

#### **Art. 15** *Revoca e sospensioni.*

1. Fermo quanto stabilito all'*articolo 13*, il contributo è revocato qualora il beneficiario realizza un'opera o un'iniziativa difforme da quella ammessa a contributo.

2. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della *legge regionale n. 7/2000*.

#### **Art. 16** *Norma transitoria.*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento emanato con *D.P.Reg. 31 maggio 2007, n. 0166/Pres.* (Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione di finanziamenti all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo a sostegno delle opere e dell'attività di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, a norma dell'*articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21*).

1-bis. Per i procedimenti di cui al comma 1, i finanziamenti regionali, sono accreditati, previa richiesta, all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, periodicamente, a fronte della approvazione, da parte della stessa Associazione, della rendicontazione delle spese di cui all'*articolo 11, comma 1, del D.P.Reg. 31 maggio 2007, n. 0166/Pres.* presentata da parte di ciascun soggetto beneficiario <sup>(2)</sup>.

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'*art. 1* del regolamento approvato con *D.P.Reg. 19 novembre 2012, n. 0237/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* del medesimo regolamento).

**Art. 17**

*Rinvio.*

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della *legge regionale n. 7/2000*.

**Art. 18**

*Abrogazione.*

1. Il *D.P.Reg. 31 maggio 2007, n. 0166/Pres.* (Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione di finanziamenti all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo a sostegno delle opere e dell'attività di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, a norma dell'*articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21*) è abrogato.

**Art. 19**

*Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegato A**  
**(riferito all'articolo 10)**  
**Intensità del contributo**

punteggio complessivo		percentuale di intensità contributiva da applicare ai massimali previsti per ogni categoria di spese dal Regolamento e dai singoli bandi
da	a	
46	55	60%
56	65	70%
66	75	80%
76	82	90%
83	90	100%